MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"* e, in particolare, l'articolo 1, comma 1202, che, al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione, ha previsto una procedura finalizzata alla trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato;

VISTO il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante "*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale*", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e, in particolare, l'articolo 18, comma 1, lettera a), che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

VISTA la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante "*Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*", e, in particolare, l'articolo 2, commi 64, 65 e 66, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze possa disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o la proroga, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni e di mobilità anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante "*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*" e, in particolare, l'articolo 44, comma 7, che ha previsto il finanziamento di misure per il sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei *call center*;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 novembre 2015, n. 22763, che disciplina le misure di sostegno al reddito, in deroga alla normativa vigente, per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei *call center*;

VISTA la circolare applicativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione 16 aprile 2019, n. 8 - avente ad oggetto "*Finanziamento per l'anno 2019 delle misure di sostegno al reddito in favore dei lavoratori del settore del call-center - Art. 26-sexies del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con legge 28 marzo 2019, n. 26, in attuazione del comma 7 dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 e decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 22763 del 12 novembre 2015*" e contenente le indicazioni e i chiarimenti operativi in merito all'indennità in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei *call center*;

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*" e, in particolare, l'articolo 1, comma 168, che ha previsto il rifinanziamento, per l'anno 2024, delle misure per il sostegno al reddito introdotte dal citato articolo 44, comma 7, decreto legislativo n. 148 del 2015, per un importo pari a 10 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

VISTO il DPCM del 28 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 16 gennaio 2024 al n.63, con il quale è stato conferito l'incarico Direttore della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali alla dott.ssa Manuela Gaetani;

VISTO l'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, in data 15 gennaio 2024 relativo alla società CALL.IT società cooperativa sociale ETS , con sede legale in Roma, Via degli Eroi di Cefalonia n. 121, per la quale sussistono le condizioni previste dalla citata normativa ai fini della concessione dell'indennità, pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria in deroga alla vigente normativa, in favore del personale dipendente occupato presso i siti di Roma, Palermo e Napoli;

VISTA l'istanza di concessione dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria in deroga alla vigente normativa per il settore *call center*, pervenuta dalla società CALL.IT, in data 31 gennaio 2024, acquisita da questa Direzione in pari data con nota n. 40/1436 corredata dalla relazione tecnica, dal piano di risanamento e dall'autodichiarazione relativa ai requisiti di cui all'articolo 1 del citato decreto n. 22763 del 2015 e della circolare n. 8 del 2019;

VISTO l'inoltro della citata istanza anche all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma, Palermo e Napoli, ove sono ubicate le unità aziendali interessate dal trattamento in oggetto, pervenuta con nota pec in data 2 febbraio 2024;

VISTO, in particolare, l'andamento a carattere involutivo che sta attraversando l'azienda, con importanti criticità per la tenuta del conto economico dovuto alla cessazione, in data 31 dicembre 2023, della commessa con Wind Tre S.p.a. senza l'attivazione della clausola di salvaguardia per tutti i lavoratori in forza alla società impegnati nell'attività di call center, che non è stato possibile assegnare ad altre commesse;

VISTA la mancata procedura di assunzione, da parte della Società Wind Tre S.p.a. del personale in forza presso CALL.IT e la necessità di salvaguardare tutto il perimetro occupazionale;

TENUTO CONTO del piano di risanamento proposto dalla Società, volto alla diversificazione della gamma di servizi offerti, al fine del reimpiego del personale che prevede la partecipazione a nuove gare di appalto censite da CONSIP; l'iscrizione al CNS - Consorzio Nazionale dei Servizi - in qualità di socio ed al sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione, per i servizi di contact center; il rafforzamento della partnership con la Legacoop per i progetti regionali nel mezzogiorno;

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE

la partecipazione a programmi di gestione dei servizi telefonici di supporto alla Telemedicina ed alle cure territoriali;

PRESO ATTO che la società CALL.IT. ha dichiarato, a corredo dell'istanza, di aver attuato entro la scadenza prevista del 31 dicembre 2013, le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e di cui all'articolo 1 del decreto interministeriale n. 22763 del 12 novembre 2015;

RITENUTO pertanto di autorizzare la concessione dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori interessati

D E C R E T A

Articolo 1

1. Ai sensi dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e dell'articolo 44, comma 7, decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, è autorizzata, per il periodo dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, la concessione di una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, in deroga alla vigente normativa, definita dall'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali - in data 15 gennaio 2024, in favore di un numero massimo di 311 unità lavorative (238,49 *full time equivalent*) della Società CALL. IT *(Codice Fiscale 11369061004, Matricola INPS 7059284582, Pagamento diretto: **SI**)*, dipendenti presso le unità di:

Roma	Via degli Eroi di Cefalonia, 121	n. 3 dipendenti (2,26 f.t.e.)
Palermo	Via Ugo la Malfa, 63	n. 243 dipendenti (188,52 f.t.e.)
Napoli	Centro Direzionale, via G. Porzio, 4, Isola G.1	n. 65 dipendenti (47,71 f.t.e.)

per un totale massimo di 377.768 ore complessive.
2. È ammesso il ricorso alla rotazione, tenuto conto della fungibilità dei profili professionali in relazione alle esigenze tecniche, organizzative ed operative aziendali legate al piano di risanamento. Le tempistiche e le modalità di detta rotazione sono definite a livello locale.

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE

Articolo 2

1. L'onere complessivo pari ad € 3.900.000,00 (tremilioninovecentomila/00 euro), è posto a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Articolo 3

1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it

Manuela Gaetani



Firmato digitalmente da
GAETANI MANUELA
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI